



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 23488 del 12 febbraio 2014

Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale la S.V. chiede informazioni in merito alla possibilità di poter vendere al dettaglio prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, iscritta regolarmente al Registro delle Imprese, su suolo privato, nello specifico presso un distributore di carburanti, il quale ha formalmente acconsentito all'uso dello spazio necessario.

Chiede, altresì, la possibilità di poter esercitare la vendita dei propri prodotti insieme al titolare di un banco del pesce, presumibilmente, in quanto non del tutto chiaro, nel locale mercato perché il comune interessato dichiara che non esiste spazio sufficiente per l'attività dei produttori.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Detto articolo al comma 1 dispone che: *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*; al successivo comma 7 dispone che *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente, che *“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998”*.

In via preliminare, appare utile precisare che dal combinato disposto delle su elencate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente. Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività



aggiuntiva, occorre fare riferimento però anche alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 4. Ne consegue che è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che supera in tal caso il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, comunque rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

E' indispensabile, dunque, rimanere entro certi limiti, poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Premesso quanto sopra, con riferimento alle possibili modalità di vendita, si precisa che ai sensi del comma 2, primo periodo, del predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 nella formulazione vigente: *“La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione”*.

Per effetto della modifica apportata all'articolo 4 dall'articolo 30 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ossia la sostituzione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*.

Ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo 4, per: *“(...) la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita”*. Tuttavia *“Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*.

Inoltre, ai sensi ai sensi del comma 4-bis: *“La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione”*.

Stante quanto disposto dalle norme citate, appare chiaro, ad avviso della scrivente, che, solo nel caso in cui la vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli venga esercitata all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o quando venga esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta alcuna comunicazione.

In tutti gli altri casi previsti dalla normativa (ossia su aree pubbliche in forma itinerante o tramite posteggio, in locali aperti al pubblico o tramite commercio elettronico) è necessaria la comunicazione, la quale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n.



228: “(...) oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico”.

Per effetto di quanto sopra, ad avviso della scrivente, non è possibile effettuare l’attività di vendita su una superficie all’aperto privata, anche nel caso che della medesima il soggetto in questione abbia disponibilità; nel caso specifico, oggetto del quesito, pertanto non è consentita la vendita sul suolo privato di un distributore di carburanti anche qualora il proprietario dell’impianto abbia formalmente acconsentito all’uso dello spazio necessario (cfr. precedente parere n. 8743 del 20-1-2014 ivi allegato).

Quanto sopra esplicitato consegue alla modifica del secondo periodo del comma 2 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 228, apportata dall’articolo 30 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

Tale modifica, nello specifico, ha riguardato l’intera sostituzione del citato secondo periodo; per effetto di quanto disposto nella precedente versione, ovvero: “*Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività*”, la scrivente aveva sostenuto la possibilità di svolgere l’attività anche su area privata ottenuta con apposito consenso scritto del proprietario e della quale, pertanto, gli imprenditori agricoli iscritti regolarmente nel Registro delle Imprese avessero avuto disponibilità, senza peraltro necessità di effettuare alcuna comunicazione al comune competente per territorio (cfr. parere del 1-3-2013, n. 35929).

Tale interpretazione, ovviamente, risulta superata a seguito della nuova versione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228, dovendosi pertanto ritenere non più possibile l’effettuazione dell’attività in discorso su una superficie privata.

Con riferimento alla richiesta di poter esercitare la vendita dei propri prodotti insieme al titolare di un banco del pesce, la scrivente precisa che ai sensi del già citato comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228, la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è soggetta a comunicazione al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita, la quale deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Non è quindi il titolare della concessione di posteggio per la vendita di pesce che può dare la parziale disponibilità a vendite di diversa merceologia da parte di un diverso soggetto.

Con riguardo al fatto che il comune interessato dichiara che non esiste spazio sufficiente per l’attività dei produttori, la scrivente evidenzia che il comma 15 dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 dispone che: “*Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior*



servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere”.

Resta, pertanto, nella piena competenza dell'ente locale stabilire all'interno delle aree destinate al commercio in discorso, quelle riservate agli imprenditori agricoli.

Il richiamo alla congruità del numero dei posteggi da destinare a tale fine, però, non consente, ad avviso della scrivente, di non prevederne alcuno.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio